REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pordenone

Il collegio nella seguente composizione:

dott. Lanfranco Maria Tenaglia - Presidente

dott. Francesco Petrucco Toffolo - giudice

dott.ssa Elisa Tesco - giudice relatore ed estensore

nella causa civile iscritta al n…./2021 R.G. tra le parti:

G.B., (CF (...)), difeso/a e rappresentato/a dall'avv. …((...)), giusto mandato dimesso telematicamente;

attore/i

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PORDENONE;

litisconsorte necessario

OGGETTO: Mutamento di sesso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato al pubblico ministero, B.G. ha domandato disporsi la rettifica dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile con relativa annotazione nei registri di stato civile con il nome di P., nonché l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico di assegnazione del sesso da femminile in maschile e ad ogni intervento necessario allo scopo dell'adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili.

L'attrice ha esposto di aver precocemente manifestato una propria forte e persistente identificazione nel genere maschile, motivo per cui nel corso della propria vita ha avuto difficoltà ad accettarsi nel genere femminile e nel proprio sesso biologico; di aver avvertito il desiderio di cambiare la propria identità, presentando i tratti di una disforia di identità di genere; di aver iniziato nel settembre 2017 un percorso psicoterapeutico presso il Centro Mit, attività consultoriale convenzionata con l'azienda U.D.B., quando la propria condizione di disagio psicologico in riferimento alla propria identità era ormai divenuta intollerabile; di aver intrapreso a partire dal mese di ottobre 2018 anche apposita terapia ormonale, concordata all'interno del percorso psicoterapeutico, al fine di ridurre le caratteristiche fisiche del sesso femminile e adeguare i propri caratteri a quelli maschili; di riconoscersi ormai da tempo nel nome di P. e di essere serenamente inserita, con tale identità maschile, all'interno dei vari contesti affettivi e relazionali (con la famiglia e gli amici, oltre che nell'ambiente universitario).

All'udienza del 14/01/2022 l'attrice è comparsa personalmente, confermando con linearità la propria determinazione alla rettifica del sesso anagrafico ed a sottoporsi a trattamenti chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili.

Il Pubblico Ministero, con propria nota depositata il 19/01/2021, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, all'udienza del 18/1/2022 il difensore di parte attrice ha chiesto che la causa, istruita documentatamente, sia posta in decisione e articolato la propria comparsa conclusionale, così rinunciando ai termini dell'art. 190 c.p.c., e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Ritiene il Tribunale che entrambe le domande di parte attrice debbano essere accolte.

L'attrice - non sposata e senza figli - ha ampiamente documentato, attraverso la documentazione medica in atti, di possedere i requisiti psicologici necessari ed indispensabili ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione.

Dalla relazione della psicoterapeuta dott.ssa P.S., redatta nel mese di settembre 2020 (doc. 4), dalla dichiarazione del medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia nonché endocrinologia e malattie del metabolismo dott.ssa M.C.M., dipendente dell'Azienda O.U.S., redatta nel mese di giugno 2020 (doc. 3) emerge la diagnosi di disforia di genere primaria non secondaria a psicopatologia.

Inoltre, la comparizione personale della parte all'udienza tenuta avanti al giudice relatore ha consentito di constatare *de visu* non solo la trasformazione decisamente in atto dei caratteri secondari di genere, essendosi l'attrice presentato con una caratterizzazione maschile sicura e convincente, ma anche il radicato convincimento della stessa a proseguire nel percorso clinico e terapeutico che la attenderà per il resto della vita.

L'evidenza degli elementi dedotti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata.

Alla luce delle valutazioni endocrinologica e psicologica dei predetti medici, esaustivamente motivate, deve concludersi che l'intervento di rettificazione di attribuzione di sesso può essere autorizzato.

Deve essere accolta altresì la domanda di autorizzazione immediata dell'attrice al cambiamento di sesso anagrafico da femminile in maschile.

In punto di diritto, la peculiarità del caso consiste nel fatto che la ricorrente non ha ancora effettuato un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali (chiedendone l'autorizzazione nella presente sede) e chiede la rettifica dell'attribuzione del sesso essendosi già sottoposta ad una terapia ormonale mascolinizzante.

Si osserva che il disposto dell'art.1 della L. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". La normativa in questione non ha previsto specificazioni in punto di "caratteri sessuali" nonostante la conoscenza al momento della sua entrata in vigore, dell'esistenza delle due tipologie dei caratteri sessuali, i primari ed i secondari.

L'art. 3, abrogato nella sua originaria formulazione per effetto dell'art. 34 comma 39 del D.Lgs. n. 150 del 2011, è attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel quarto comma dell'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e stabilisce che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza. Il procedimento non è più bifasico nel senso che non richiede, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2011, due pronunce, una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.

La Prima Sezione della Suprema Corte con una recente e condivisibile pronuncia ha ritenuto che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. l della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (sentenza n. 15138 del 20 luglio 2015).

In sostanza, dunque, la Suprema Corte ha stabilito che l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari non è più necessario per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile.

I Giudici di legittimità hanno ricordato che l'identità di genere è un profilo rilevantissimo, anzi costitutivo dell'identità personale e che il diritto al cambiamento di sesso rientra nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n. 161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale "la L. n. 169 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale".

Ne discende che l'interpretazione della L. n. 164 del 1982 (normativa in tema di rettificazione del sesso) deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in "una civiltà giuridica in continua evoluzione", in quanto soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale.

L'esame congiunto delle due sopra citate norme consente, dunque, quanto meno sul piano testuale, di escludere che si possano identificare limitazioni normative preventive al riconoscimento del diritto in questione.

Oggi l'interpretazione di tali norme - alla luce di un esame comparato dei sistemi legislativi dei paesi europei, delle pronunce rese dalle Corti costituzionali europee e della Corte EDU, dei rapporti delle Nazioni Unite (17 marzo 2011) e dello stesso Consiglio d'Europa (nel 2009 e nel 2011) nonché delle pronunce della Corte Costituzionale italiana - si è consolidando nel ritenere che la modifica preventiva per via chirurgica dei caratteri sessuali primari non è imposta dal testo delle predette norme, "essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".

Più recentemente la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha stabilito che "l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della L. n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive… Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la Corte di cassazione, "La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici … e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche"".

Pertanto, il personale processo di mutamento dell'identità di genere, quale percorso di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico.

Allo stesso tempo il punto di arrivo di tale percorso, profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali, non può che essere il frutto di un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari, ancorché da sottoporsi a rigoroso controllo giudiziale.

Nel caso in esame, dalle consulenze mediche in atti e dall'ascolto della stessa attrice emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale

percorso - anche prima dell'esecuzione dell'intervento di rettificazione di attribuzione di sesso, peraltro richiesto - il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Cassazione.

Invero, la diagnosi di disforia di genere, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta negli ultimi anni pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, l'esito del percorso di transizione (da un lato assenza di ripensamenti e/o paure e dall'altro lato rafforzamento del desiderio di rendere "reale" l'identità del sesso psicologico), la decisione stessa di sottoporsi a intervento chirurgico di riattribuzione di sesso dimostrano la già consolidata convinzione dell'attrice di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.

La sua esperienza di vita, fin dall'infanzia, ha visto l'istante sentirsi di sesso diverso e nell'identificarsi in tale diverso genere ha riscontrato, col tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.

Invero, anche nei suoi rapporti familiari e amicali, come sul posto di lavoro e nell'ambito della propria relazione di coppia (dunque in quello che, in un'espressione ampia, può definirsi nel sentire sociale), all'attrice è pacificamente riconosciuta già l'identità maschile.

Conseguentemente, nella fattispecie, in accoglimento della domanda dell'attrice, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso di B.G. nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione del nome P., ordinandosi all'Ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di "sesso femminile" con quella di "sesso maschile" nei documenti riconducibili a parte attrice.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese essendo stata la domanda proposta unicamente nei confronti del P.M., quale contraddittore istituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:

1) in accoglimento della domanda di parte attrice per la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune territorialmente competente di effettuare la rettifica di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti B.G., nata il (...) a P. (P.) e residente a Z. (P.) (C.F. (...)), con variazione del genere da femminile a M. e modifica del nome da G. a P., con ogni adempimento susseguente ai sensi della L. n. 164 del 1982;

2) accerta il diritto di P.B. ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile e conseguentemente autorizza lo stesso al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al competente Ufficiale dello

Stato civile.

Conclusione

Cosi deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2022.

Depositata in Cancelleria 25 febbraio 2022.

To